

Bando per l'accesso alle Prestazioni Assistenziali per disagio economico determinato da catastrofi o calamità.

(Titolo IV del Regolamento delle Prestazioni Assistenziali delibera C.I.G. 47/2025 approvato dai MM.VV. con nota n. 0009807.01.09.2025 del 01.09.2025)

L'EPPI - Ente di Previdenza dei Periti Industriali e Periti Industriali Laureati (di seguito solo "Eppi") visto il Regolamento delle Prestazioni Assistenziali, approvato dal Consiglio d'Indirizzo Generale con delibera n. 47 del 27.02.2025, per l'assegnazione di prestazioni assistenziali, fino allo stanziamento complessivo di euro 100.000 ai sensi dell'articolo 42 comma 1, in caso una catastrofe o una calamità naturale abbiano causato un danno all'immobile destinato all'esercizio della libera professione di Perito Industriale oppure alla prima casa di abitazione oppure ad un proprio veicolo. Gli immobili danneggiati per i quali si richiede il sussidio, devono essere siti nei comuni nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito di calamità o catastrofe dalle autorità competenti.

Art. 1 – Destinatari delle prestazioni

Destinatari del sussidio sono gli iscritti contribuenti all'EPPI nonché gli iscritti titolari di pensione di vecchiaia, inabilità ed invalidità che abbiano cessato la professione.

Diversamente dalla regola generale che li esclude, si segnala che i trattamenti in questione possono essere erogati anche ai membri degli organi di EPPI.

Art. 2 – Eventi tutelati

L'Ente riconosce un sussidio per i danni subiti dal richiedente per immobile e/o veicolo.

Art. 3 – Condizioni di ammissibilità

I sussidi di cui al presente Bando coprono parzialmente le spese sostenute per danni subiti dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, documentate da fatture intestate all'iscritto.

Tutti i sussidi di cui al presente Bando vengono erogati agli iscritti sulla base della graduatoria e a condizione che al momento della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) anzianità contributiva ininterrotta nei tre anni antecedenti all'anno di presentazione della domanda; il requisito della anzianità contributiva non è richiesto per i pensionati, i quali al momento della presentazione della domanda abbiano già comunicato la cessazione della libera professione.
- b) posizione documentale e contributiva tale da permettere il rilascio del DURC secondo i criteri deliberati dal CdA al momento della presentazione della domanda.
- c) un reddito ISEE non superiore a euro 50.000, verificato in base alla ultima certificazione ISEE valida, che l'iscritto è tenuto ad allegare, ai soli fini dell'eventuale graduatoria, in quanto come previsto dall'art. 43 comma 4, alle prestazioni di cui al presente bando non si applica il limite ISEE sopra menzionato.
- d) qualora le spese sostenute siano state parzialmente rimborsate dallo Stato o dalle Amministrazioni regionali o comunali, o tramite indennizzi assicurativi, l'EPPI eroga un sussidio sino alla concorrenza della spesa effettivamente rimasta a carico.
- e) in caso di danno subito dall'immobile, le spese dovranno essere documentate da fatture intestate all'iscritto ed accompagnate da **perizia giurata redatta da un professionista abilitato** che attesti l'entità dei danni subiti in relazione all'evento calamitoso, e la congruità delle spese documentate.
- f) in caso di danno subito dal veicolo di proprietà, le spese dovranno essere documentate da fatture intestate all'iscritto ed accompagnate dalla **dichiarazione di**

**inutilizzabilità rilasciata da un'officina a seguito dell'evento calamitoso, con
annessa attestazione dell'entità dei danni subiti.**

Art. 4 Misura del trattamento

I sussidi di cui al presente Bando, nei limiti degli importi massimali di seguito specificati, sono calcolati in percentuale sulla spesa effettivamente sostenuta.

Per la determinazione dell'importo del sussidio sarà considerato il 50% della spesa complessiva sostenuta e documentata e comunque entro i seguenti massimali di importo:

- euro 25.000 per l'immobile dichiarato totalmente inagibile
- euro 15.000 per l'immobile dichiarato parzialmente inagibile
- euro 7.500 per l'immobile dichiarato temporaneamente inagibile
- euro 2.500 per il veicolo inutilizzabile

Il trattamento è erogabile a condizione che la misura dello stesso sia superiore al limite, deliberato dal CdA per il rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva (attualmente pari a euro 150). Ciò comporta che, qualora all'esito delle verifiche la prestazione assistenziale riferita alla singola domanda risulti inferiore a euro 150 la stessa non verrà materialmente erogata.

Art. 5 – Limiti al cumulo dei trattamenti

Il Regolamento prevede che i trattamenti di cui al presente bando sono cumulabili tra loro e ad essi non si applicano i limiti di cui all'art. 7 Parte prima.

In ogni caso, a favore del singolo iscritto, i trattamenti non possono eccedere un contributo economico annuo complessivamente superiore al valore di euro 25.000.

In caso di superamento delle soglie indicate, EPPI accoglie le singole domande dell'iscritto in ordine cronologico di presentazione

Art. 6 - Graduatoria

In caso di incapienza, il CdA dispone la lista degli ammessi ai trattamenti in base a una graduatoria definita in rapporto ai rispettivi ISEE, privilegiando quelli più bassi.

Nel caso di parità di ISEE, ai fini della graduatoria, prevale la domanda alla quale sia stato attribuito un numero di protocollo inferiore.

Adottata tale graduatoria il CdA incarica la Direzione di comunicarne gli esiti agli iscritti mediante pubblicazione sul sito dell'EPPI.

Art. 7 Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione dei sussidi di cui al presente bando deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 12.00 del 15 dicembre 2026 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet dell'EPPI www.eppi.it. (Calamità Naturali per danni subiti: Eppi 133) corredata dagli allegati richiesti:

- Modello ISEE in corso di validità
- Schema di perizia tecnica (cfr. All.1)
- Dichiarazione di inutilizzabilità rilasciata da un'officina con annessa attestazione dell'entità dei danni subiti.

La Direzione dell'Ente provvede a verificare l'ammissibilità delle domande, sotto il profilo della conformità al Bando e/o della sussistenza dei requisiti di ammissibilità.

La Direzione dà immediata e motivata comunicazione all'iscritto del rigetto della domanda, altresì informandolo della facoltà di proporre argomentata istanza di revisione al CdA entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto.